

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantoinetta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE REGIONE CALABRIA

RICORSO

* * *

Oggetto: **Ricorso** avverso il provvedimento n. 4389 del 12 marzo 2019, emesso da MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, concernente l'esclusione della sig.ra Grazia Russo dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DDG n. 85/2018 per la classe di concorso ADSS e il provvedimento n. 4445 del 12 marzo 2019, emesso da MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, con cui è stata approvata in via provvisoria la graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado e la relativa graduatoria;

* * *

La sig.ra **Grazia Russo**, nata a Reggio Calabria, il 27 agosto 1964 e ivi residente in via Placa, n. 71 Mosorrofa, C.F. RSSGRZ64M67H224E, rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto dall'avv. Maria Antonietta Caracciolo, C.F. CRCMNT89D66H224B, P.I. 03059440804, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Modena n. 46/A, tel. 3276987062, fax 0965 1892175, e-mail: mary.caracciolo@gmail.com, posta elettronica certificata:

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it, che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni ai recapiti sopra indicati

contro

MIUR, nella persona del legale rappresentate *pro tempore*, *rappresentato e difeso ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato* di Catanzaro p.e.c. ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Lungomare 259 Catanzaro domiciliato ex lege in Catanzaro via G. Da Fiore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro p.e.c. ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

di tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado impugnata e tra questi nei confronti di **Ceravolo Ezio Massimo** (26/11/1968) e **Scappatura Giuseppe Emiliano** (14/08/1974)

Avverso e per l'annullamento

previa adozione delle più idonee misure cautelari e/o sospensione del provvedimento n. 4389 del 12 marzo 2019, emesso da **MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, concernente l'esclusione della sig.ra Grazia Russo dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DDG n. 85/2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

secondaria di II grado e del **provvedimento n. 4445 del 12 marzo 2019**, emesso da MIUR - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, con cui è stata approvata in via provvisoria la graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado e la relativa graduatoria;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere ex art. 35 D. Lgs. 80/98 come sostituito dall'art.7 L. 205/2000, la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni economici e professionali subiti in conseguenza della condotta illegittima

PREMESSO

- che la ricorrente ha partecipato regolarmente alla procedura concorsuale bandita con DDG n. 85/2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondari di II grado;
- che la sig.ra Russo all'atto della domanda di partecipazione ha dichiarato di possedere unitamente alla specializzazione sul sostegno il titolo di abilitazione per la classe di concorso A66 – Trattamento testi, dati e applicazioni, informatica;
- che in data 12 marzo 2019 l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria con provvedimento n. 4389 decretava all'odierno ricorrente l'esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DDG n. 85/2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondari

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCIOLO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

- di II grado, poiché <<l'abilitazione all'insegnamento dichiarata è stata annullata con decreto prot. n. 10944 dell'1 marzo 2010>> (**doc. 1, allegato**);
- che sempre in data 12 marzo l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria con provvedimento n. 4445 decretava l'approvazione in via provvisoria della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, con pubblicazione della graduatoria;
 - che occorre evidenziare che il decreto prot. n. 10944 dell'1 marzo 2010 ha decretato di sciogliere negativamente la riserva con la quale la sig.ra Grazia Russo risultava abilitata e pertanto di depennarla dall'elenco trasmesso dall'UNICAL con prot. 4454 del 7 gennaio 2008 (**doc. 3, allegato**);
 - che il provvedimento del 2010, così come l'atto oggi impugnato dimentica che comunque **la sig.ra Russo ha frequentato con esito favorevole il corso abilitante conseguendo il punteggio di 80/80 così come certificato dal MIUR** provvedimento n. 1689 del 14 luglio 2008;
 - che per tale motivo tra l'altro è pendente giudizio;
 - che il provvedimento i provvedimenti impugnati dimenticano di analizzare come la sig.ra Grazia Russo, è tra **l'altro docente di Religione, ed ha insegnato presso la scuola statale dall'A.S. 1986/87 sino a tutt'oggi (doc. n. 5, allegato)**, in particolare in data 21 dicembre 2016 è

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

stato stipulato contratto di lavoro a tempo determinato (sino al 30 giugno 2017) come docente supplente per posto normale per l'insegnamento di A075;

- che tra l'altro ha frequentato il Corso di Perfezionamento Annuale "Teorie e Tecniche d'integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo aree disciplinare Tecnica della scuola secondaria", superando in data 20 maggio 2010 l'esame finale con la votazione di 100/100, così come certificato dall'Università Per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (**doc. n. 6, allegato**)

Tutto ciò premesso, con il presente atto si produce

RICORSO

Avverso il provvedimento n. 4389 del 12 marzo 2019, emesso da **MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, concernente l'esclusione della sig.ra Grazia Russo dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DDG n. 85/2018 per la classe di concorso ADSS, e il **provvedimento n. 4445 del 12 marzo 2019**, emesso da **MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, con cui è stata approvata in via provvisoria la graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado e la relativa graduatoria; per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90 E

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE.

Si contesta che il **provvedimento n. 4389 del 12 marzo 2019** debba essere annullato per omessa motivazione, atteso che l'Ufficio ha omesso di esplicitare le ragioni di fatto e i motivi di diritto posti a fondamento.

È noto che la L. 241/90 art. 3 disciplina la motivazione dei provvedimenti amministrativi disponendo che: *<< Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria>>*.

Appare chiaro, sin da subito, che il Miur – USR Calabria abbia omesso di analizzare in modo puntuale i documenti posti a fondamento della abilitazione all'insegnamento conseguita dalla sig.ra Russo.

Ne consegue che **la motivazione è nulla**, poiché fondata su di un'affermazione surrettizia, che in modo superficiale fa riferimento al solo decreto prot. N. 10944 dell'1 marzo 2010, dimenticando il preciso riferimento all'abilitazione conseguita con il massimo dei voti dalla sig.ra Russo.

Come è noto, **l'obbligo di motivazione degli atti assolve l'ESSENZIALE FUNZIONE DI GARANTIRE LA CONOSCENZA E L'INFORMAZIONE DEL**

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCIOLO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

CONTRIBUENTE, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra amministrazione e cittadino.

E, a tal proposito giova rammentare che, in tema di atti amministrativi, l'art. 21 *septies*, Legge n. 241/1990, stabilisce la nullità dell'atto "che manca degli elementi essenziali".

Di qui, si contesta l'illegittimità degli atti impugnati.

2. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DISCRIMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'

Con il presente motivo di ricorso si eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto si palesa un evidente disparità di trattamento.

Ed infatti, si crea una irragionevole disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri docenti abilitati, che hanno altresì partecipato alla procedura concorsuale bandita con DDG n. 85/2018, la cui situazione non differisce né da un punto di vista formale né da un punto di vista sostanziale.

La ricorrente ha frequentato il corso abilitante e ha sostenuto le relative prove scritte ed orali, superando così con la massima votazione di 80/80 il corso predetto.

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

Di talché appare assurda ed illogica la decisione del MIUR –USR Calabria, che andrebbe a creare un trattamento diverso all’odierna istante, che comunque ha frequentato in modo positivo il corso abilitante.

Ed infatti, anche se è stata depennata formalmente nel 2010 dall’inserimento nelle liste del corso di abilitazione, nelle more del tempo ha conseguito l’abilitazione richiesta, come anche l’esperienza professionale e lavorativa dei colleghi abilitati.

Infatti, i provvedimenti impugnati dimenticano di analizzare come la sig.ra Grazia Russo, è tra **l’altro docente di Religione, ed ha insegnato presso la scuola statale dall’A.S. 1986/87 sino a tutt’oggi (doc. n. 5, allegato)** , in particolare in data 21 dicembre 2016 è stato stipulato contratto di lavoro a tempo determinato (sino al 30 giugno 2017) come docente supplente per posto normale per l’insegnamento di A075.

Inoltre, l’odierna ricorrente ha frequentato il Corso di Perfezionamento Annuale “Teorie e Tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo aree disciplinare Tecnica della scuola secondaria”, superando in data 20 maggio 2010 l’esame finale con la votazione di 100/100, così come certificato dall’Università Per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

E’ evidente che l’esclusione genererebbe una grave disparità di trattamento.

Di qui l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO

Con il presente motivo di ricorso si eccepisce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto si palesa un evidente violazione del principio di tutela dell’affidamento.

Infatti, i provvedimenti impugnati hanno decretato l’esclusione dell’odierna ricorrente dalla partecipazione concorsuale bandita con DDG n. 85/2018 per la classe di concorso ADSS, poiché *<<abilitazione all’insegnamento dichiarata è stata annullata con decreto prot. n. 10944 dell’1 marzo 2010>>*.

Orbene, occorre evidenziare che il provvedimento menzionato dal MIUR del 2010, impugnato regolarmente dalla ricorrente, è per l’appunto di gran lunga successivo rispetto alla nota prot. n. 4454 del 7 gennaio 2008 con cui la SISS dell’UNICAL ha trasmesso gli elenchi dei candidati vincitori , così come recepita dall’USR Calabria n. 1689 del 14 luglio 2008.

E’ certamente illegittimo ritenere che il provvedimento del 2010 possa estendersi sino alla cancellazione dell’abilitazione, conseguita dalla ricorrente con il massimo dei voti, poiché si arriva ad incidere per l’appunto **su posizioni di diritto ormai consolidate, che riguardano atti amministrativi definitivi che hanno prodotto, in modo irreversibile, effetti ampliativi della sfera giuridica dell’interessata.**

Si sono per l’appunto così formati diritti quesiti, che, come è noto, una volta entrati nella sfera giuridica di un soggetto, diventano immutabili

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCIOLO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantoinetta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

anche di fronte ad eventuali cambiamenti dell'ordinamento.

In ambito giuslavoristico essi raggiungono la massima specificazione, venendo intesi come diritti già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore in relazione ad un evento già maturato.

Presupposto per la loro maturazione è l'espletamento di attività idonee progressivamente poste in essere secondo le disposizioni vigenti in quel momento, anche se rivendicati nel periodo di vigenza di normative successive, modificative delle precedenti.

Si tratta di diritti intangibili poiché entrati a far parte del patrimonio del lavoratore.

Di talché, certamente, il provvedimento del 2010 non può aver la forza di decretare e ritenere l'abilitazione conseguita con il massimo dei voti a seguito di corso regolarmente frequentato nulla.

L'abilitazione del 2008 è per l'appunto un atto definitivo che non può essere stato annullato addirittura molto oltre "il tempo ragionevole", con il provvedimento del 2010.

La *ratio* del legislatore è di rafforzare la stabilità dei rapporti tra amministrazione e cittadino. Proprio per tale motivo la L. 15/2005 nel codificare l'istituto dell'annullamento d'ufficio ha posto evidenti limiti all'agire della P.A. che deve tener conto sia del termine ragionevole sia degli interessi dei privati.

Ciò che importa non è solo il rispetto della legalità, ma altresì l'assicurare

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti solo se strettamente necessario, dovendo valutare gli effetti giuridici ampliativi che il provvedimento ha prodotto sulla sfera giuridica del privato.

Tra l'altro come ricordato dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 17 ottobre 2005, ha evidenziato come la P.A: debba valutare il trascorrere del tempo, sia perché esso tende ad attenuare l'interesse pubblico ad annullare, sia perché favorisce il consolidamento dell'assetto degli interessi privati creato dall'atto annullabile.

Ed infatti, le situazioni che si siano consolidate attraverso il decorso del tempo non possono essere immotivatamente pregiudicate dal tardivo annullamento delle determinazioni pubblicistiche, ciò perché la P.A. deve garantire colui che abbia riposto legittimo affidamento sulla correttezza e sulla legittimità degli atti successivamente annullati.

Giustificazione sufficiente per l'emanazione di un atto non può essere solo il mero ripristino della legalità, specialmente se il trascorrere del tempo abbia consolidato diritti, come quelli che discendono per l'appunto dall'abilitazione conseguita dalla ricorrente.

Quindi anche laddove si volesse ritenere valido l'atto del 2010 che depenna la sig.ra Russo dall'elenco trasmesso dall'Unical nel 2008, il provvedimento non può certamente travolgere l'abilitazione, conseguita a seguito di esami, da cui discendono diritti quesiti della

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonieta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

ricorrente.

Di qui l'illegittimità del provvedimento e il diritto dell'istante alla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DDG n. 85/2018 per la classe di concorso ADSS.

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss L. n. 241/1990

Il provvedimento di esclusione è stato adottato dopo la conclusione di tutte le prove concorsuali e senza essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il T.A.R. Catania (Sez. II, 5 dicembre 2014, n. 3221), ha chiarito come *“risulta platealmente disatteso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990”*.

In materia di concorsi pubblici, il candidato che abbia già utilmente sostenuto le prove di concorso, in quanto portatore di una situazione legittimante, ha diritto di ricevere dall'amministrazione comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento delle proprie prove e, dunque, all'esclusione dalla relativa procedura concorsuale. Se, infatti, la semplice posizione di candidato ad un concorso pubblico fonda una posizione qualificata e differenziata tale da abilitare all'impugnativa degli atti di ritiro in via di autotutela, a fortiori non può disconoscersi, oltre alla legittimazione alla impugnazione, il diritto alla comunicazione d'avvio del procedimento di autotutela al candidato che, avendo sostenuto tutte le

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

prove concorsuali ed essendosi classificato in posizione utile ai fini della assunzione, ha di sicuro un interesse differenziato e qualificato in ordine agli esiti della procedura medesima. (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 5 dicembre 2014, n. 3221).

La giurisprudenza più autorevole ha precisato che le norme di cui alla L. n. 241/90 non costituiscono adempimento meramente formale, ma sono finalizzate alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale, dirette, pertanto, a consentire al privato di avere conoscenza del procedimento in itinere e di interloquire con la pubblica amministrazione, introducendo gli interessi di cui egli è portatore affinché vengano ad essere, nel processo decisionale spettante alla P.A., obbligatorio oggetto di valutazione, in comparazione con gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell'azione amministrativa.

La partecipazione dell'interessato nei modi previsti dall'art. 7, L. n. 241/90, quindi, deve essere garantita anche indipendentemente dall'articolazione più o meno ampia del procedimento da cui scaturisce l'atto finale ed anche nel caso in cui questo sia costituito da una determinazione organizzativa assunta senza particolari formalità procedimentali, attesa la necessità di consentire all'interessato di intervenire sulla determinazione dell'ente a lui sfavorevole, al fine di evitare un pregiudizio individuale, poi riparabile solo con lo strumento giudiziale.

E ovviamente ciò vale anche con riferimento ai cc.dd. procedimenti di

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

“secondo grado”, finalizzati, cioè, al ritiro (per annullamento e/o revoca) di un precedente provvedimento, come nella specie, deve ritenersi l’ammissione a tutte le prove concorsuali. **Ed infatti, “costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, ogni volta che l’Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di sospensione di un proprio precedente provvedimento, è tenuta a dare avviso del relativo procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, anche al fine di utilmente agevolare la c.d. ‘composizione procedimentale’ degli interessi in gioco”** (T.A.R. Sicilia Pa-lermo, Sez. II, 9 novembre 2007, n. 2865; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 13 marzo 2007, n. 473).

Ne consegue che il provvedimento di esclusione impugnato deve ritenersi di secondo grado e pertanto merita di essere annullato, vista la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo che comporta l’invalidità dell’istruttoria svolta in carenza della comunicazione stessa.

Orbene, dal mancato coinvolgimento in sede procedimentale di parte ricorrente consegue la violazione del principio costituzionale e comunitario del contraddittorio, imposto da tale istituto al fine di porre il destinatario del provvedimento in condizione di far valere in tempo utile le sue ragioni e, al tempo stesso, di consentire alla P.A. di compiere una completa valutazione e comparazione degli interessi coinvolti.

Domanda di risarcimento danni.

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCIOLO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

Si invoca il risarcimento di tutti i danni, anche morali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla ricorrente a causa degli illegittimi provvedimenti, secondo una quantificazione da operarsi in corso di giudizio, se della caso anche in via equitativa.

istanza di idonee misure cautelari

Il ricorso è fondato. Il fumus boni iuris appare palese e di tutta evidenza. Con riferimento al danno esso è da considerarsi *in re ipsa*. Circa il *periculum* si segnala che l'esclusione dalla procedura concorsuale della dott.ssa Russo comporta per la stessa l'impossibilità di partecipare all'assegnazione dei posti messi a concorso. Inoltre, il posto che dovrebbe essere attribuito all'istante, nelle more della decisione del presente giudizio, verrebbe assegnato ad alcuno dei controinteressati i quali si troverebbero successivamente ad essere esclusi dall'insegnamento. Le indicate conseguenze si ripercuoterebbero anche sugli alunni delle classi a cui sarebbero assegnati uno o più dei controinteressati.

La concessione della misura cautelare eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente.

Sulla integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami

Si evidenzia l'obiettivo difficoltà per la ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati in forma individuale sia per la correlata difficoltà di reperire gli indirizzi presso la pubblica

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

amministrazione che per la complessità e macchinosità delle procedure da doversi assicurare nei termini utili alla difesa. A fronte della necessità che il ricorso sia notificato verso tutti i controinteressati, ossia tutti i candidati inseriti nella graduatoria impugnata, considerato il numero cospicuo di quei soggetti controinteressati che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso si chiede di poter assolvere a tale adempimento anche per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito web della P.A. resistente di apposito avviso con i contenuti ed alle modalità che saranno prescritte da codesto On.le Collegio.

Tutto ciò premesso e considerato

Si chiede

che codesto Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale Voglia, con riserva di proporre motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati e gli altri che ne sono i presupposti o consequenziali, in quanto illegittimi per come sopra detto.

Più precisamente si chiede che l'On.le TAR adito voglia dichiarare:

- **ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90 E DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE;**
- **ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO PER eccesso di potere pr ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento, discriminazione – eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza – illogicità e**

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCILO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

contraddittorieta'

- **ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO PER violazione del principio di tutela dell'affidamento.**
- **ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO PER violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss l. n. 241/1990**

Si chiede, altresì, la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, per cui il relativo versamento sarà pari ad euro 325,00.

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio verso i controinteressati mediante pubblici proclami mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'amministrazione.

Il presente atto viene notificato a parti resistenti e ai contro interessati indicati.

Ricorrendone i presupposti, copia del presente atto, che si dichiara fin d'ora conforme all'originale, verrà depositata, unitamente al fascicolo di parte e alla nota di iscrizione a ruolo, presso il TAR DELLA CALABRIA nei termini di legge, corredata dal deposito dei seguenti allegati già richiamati in narrativa:

- 1) copia provvedimento n. 4389 del 12 marzo 2019, emesso MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA;

Avv. MARIA ANTONIETTA CARACCIOLO

Via Modena, 46/a, Reggio Calabria Cell.: 3276987062 Pec:

mariaantonietta.caracciolo@avvocatirc.legalmail.it

- 2) copia provvedimento n. 4445 del 12 marzo 2019, emesso MIUR -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA;
- 3) copia provvedimento n. 10944 dell'1 marzo 2010, emesso MIUR -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA;
- 4) copia certificato n. 1689 del 14 luglio 2008, emesso MIUR - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA;
- 5) certificato di servizio e contratto lavoro;
- 6) Corso di Perfezionamento Annuale "Teorie e Tecniche
d'integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento:
indirizzo aree disciplinare Tecnica della scuola secondaria";
- 7) titoli di studio.

Reggio Calabria, 8 maggio 2019

Avv. Maria Antonietta Caracciolo